

- l'offerta accolta deve corrispondere almeno al 95 % del prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, valido il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; tuttavia, per le offerte presentate a partire dal 1° giugno, il prezzo d'acquisto all'intervento da prendere in considerazione è quello del mese di maggio;
- l'aggiudicatario costituisce presso l'INGA una cauzione pari al prezzo d'intervento per garantire il pagamento dei cereali aggiudicati; tale cauzione viene svincolata all'atto del pagamento del prezzo; si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 e paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1836/82;
- il termine per la presentazione delle offerte scade il 18 giugno 1993;
- l'INGA garantisce al SENPA il pagamento dei cereali aggiudicati e prelevati. Il pagamento è effettuato entro dieci giorni dal termine di pagamento di cui all'articolo 2.

#### Articolo 2

In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, l'aggiudicatario paga all'organismo di intervento portoghese i cereali aggiudicati entro la fine del sesto mese successivo al mese di accettazione dell'offerta. L'organismo d'intervento portoghese paga all'organismo d'intervento spagnolo il controvalore degli importi riscossi in pesetas, in base a un tasso di cambio risultante dal rapporto tra i valori dell'ecu in ciascuna delle monete

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

in causa, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il giorno successivo all'aggiudicazione.

#### Articolo 3

Il SENPA mette immediatamente a disposizione degli aggiudicatari i quantitativi di orzo aggiudicati. Il trasporto dei cereali dal luogo di ammasso fino al luogo di consegna agli aggiudicatari è realizzato dal SENPA; esso è approvato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90. Il FEAOG rimborsa le spese di trasporto al SENPA nei limiti di 20 ECU/t, importo che viene maggiorato delle eventuali spese supplementari di entrata e di uscita. L'INGA rimborsa al SENPA le eventuali spese di trasporto che superino il massimale suddetto, su presentazione delle fatture di trasporto.

#### Articolo 4

1. Le autorità portoghesi adottano le misure necessarie per garantire il buon esito delle operazioni e le notificano alla Commissione.
2. Il SENPA distingue l'operazione in oggetto nella contabilità prevista dal regolamento (CEE) n. 3492/90.
3. Gli aggiudicatari devono assoggettarsi a tutti i controlli eventualmente decisi dall'INGA per verificare la qualifica di allevatore dell'offerente o per verificare la validità del mandato conferitogli.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*